

SCHEMA DI CONTRATTO

(Il presente schema di Contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella Busta Amministrativa)

**SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, GIUDIZIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO E SULLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ E DEI PROSPETTI DI RENDICONTAZIONE ANALITICA "SEMPLIFICATA" DI AIRGEST S.P.A. – ESERCIZI DAL 2019 AL 2021.
CIG 8038737F9D**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

la Società **AIRGEST S.P.A.**, Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, d'ora in avanti denominata "Airgest S.p.A." o "Committente" o "Stazione Appaltante" o "Società", con sede legale c/o l'Aeroporto Civile "V. Florio" - 91020 C.da Birgi, Trapani (TP), iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani - Ufficio Registro delle Imprese - con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. TP-94348, C.F./P.IVA 01613650819, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Dott. Salvatore Ombra, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene al presente atto munito di poteri idonei, da una parte,

E

la Società _____, di seguito per brevità denominata "Appaltatore" o "Prestatore del servizio" o "Affidatario" o "Società di revisione" o "Esecutore" o "Incaricato", con sede legale in _____, via _____, - CAP _____ - _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____ con n. di R.E.A. _____, C.F./P.IVA _____, in persona del Dott. _____, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale, nella qualità di _____ della _____, dall'altra parte

congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO

- che con determina presidenziale del 24/09/2019, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del 26/09/2019, è stata autorizzata la procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di revisione legale dei conti, giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021 – CIG 8038737F9D", per un importo triennale a base d'asta di €108.000,00 IVA esclusa;
- che la Committente ha indetto una gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d'ora innanzi, anche: "il Codice"), per l'affidamento in appalto dei servizi in parola, con Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 114 del 27/09/2019, sul sito del M.I.T. e con avviso pubblicato su n. 1 quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su n. 1 quotidiano a maggiore diffusione locale, rispettivamente, "Il Messaggero - Ed. Nazionale" e "Il Corriere dello Sport - Ed. Sicilia", in data 28/09/2019 nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet www.airgest.it;
- che il giorno gg/mm/2019 ebbe luogo, presso la sede dell'Airgest S.p.A., la gara esperita, in prima seduta pubblica, per il conferimento in appalto del servizio in parola;
- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, la Commissione Giudicatrice ha proposto che il servizio di che trattasi venisse aggiudicato alla Società di revisione _____ - per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro _____, in seguito all'offerta di ribasso pari al _____%;
- che la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara è stata approvata ai sensi dell'art. 33 del Codice;
- che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione formulata ai sensi dell'art. 33 del Codice, ha provveduto ad aggiudicare l'appalto all'Esecutore, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice;
- che la predetta Società di revisione ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che l'Appaltatore ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Progetto del servizio, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nello Schema di Contratto e nei relativi allegati;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dalla Società di revisione _____, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi alla predetta Società di revisione;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza, del personale e dei mezzi necessari per l'espletamento a perfetta regola d'arte dei servizi affidati;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto;

"Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica "semplificata" di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021"

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

- che l’Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, costituisce parte integrante del presente Contratto e, come tale, deve intendersi vincolante per l’Appaltatore;
- che l’Offerta Economica, presentata in sede di gara, costituisce parte integrante del presente Contratto e, pertanto, il corrispettivo complessivo e omnicomprendente riconosciuto all’Appaltatore a fronte dell’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, come tale, deve intendersi vincolante per l’Appaltatore;
- che l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l’accesso e la circolazione di persone e mezzi nell’area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che AIRGEST, pertanto, intende affidare all’Appaltatore l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto alle condizioni di seguito specificate.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Airgest S.p.A. affida a _____, che accetta, senza riserva alcuna, la prestazione dei seguenti servizi:
- Servizio di revisione legale dei conti
 - Revisione contabile dei prospetti di rendicontazione analitica

secondo le modalità e specifiche minime di cui al Progetto del Servizio e del Capitolato d’Oneri Prestazionali, al quale si rinvia integralmente, costituendo parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nonché secondo tutti i contenuti qualitativi e quantitativi e proposte migliorative, formulati dall’Appaltatore, di cui all’Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, che costituiscono prestazioni contrattuali e rimarranno fermi ed immutabili per l’Appaltatore stesso ed altresì secondo prescrizioni, condizioni e termini previsti nel presente Contratto e nei suoi allegati.

ART. 2. DECORRENZA E DURATA DEI SERVIZI

1. Il presente Contratto ha durata pari a **3 (tre) anni, in riferimento agli esercizi contabili 2019, 2020 e 2021**, decorrenti dalla data della stipula del Contratto. Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2021 fino alla data di conferimento dell’incarico di controllo contabile al soggetto eventualmente subentrante.

2. **[eventuale]** In caso di necessità/urgenza, il servizio dovrà essere garantito dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, come attestata con apposito verbale, fermo restando che tutti i servizi oggetto di appalto dovranno essere svolti con riferimento agli esercizi 2019 – 2021 compresi (approvazione bilancio anno 2019 – 2020 – 2021).

3. Alla scadenza del contratto d’appalto ovvero al verificarsi di qualsiasi altra causa di risoluzione del Contratto, l’Affidatario sarà tenuto, obbligandosi sin d’ora, a garantire – alle medesime condizioni di cui al precedente affidamento –, da un lato, un ordinato passaggio di consegne, finalizzato al corretto espletamento del servizio, oggetto del presente Contratto e, dall’altro, il mantenimento e prosecuzione del servizio per il periodo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola e, comunque, sino alla definitiva cessazione della/e causa/e, di qualsiasi tipo essa/e sia/siano, che potrebbe/potrebbero costituire elemento/i ostativo/i, per motivi indipendenti dalla volontà del Committente, al pronto subentro del nuovo aggiudicatario, previo espletamento di nuova procedura selettiva, secondo l’insindacabile valutazione dello stesso Committente.

4. **È escluso il rinnovo tacito.**

ART. 3. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

1. L’importo contrattuale per l’espletamento del servizio, oggetto d’affidamento, ammonta ad **euro _____** (diconsi **euro _____**) **IVA esclusa** corrispondente all’importo offerto in sede di gara.

2. Tale importo compensa tutte le spese per dare il servizio compiuto, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che il Prestatore del servizio dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti quali a titolo solo esemplificativo e non già esaustivo: i costi per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, viaggi e trasferte, sostenuti per l’espletamento dell’incarico, consulenti esterni in materie specialistiche (quali ad esempio quelle informatiche, legali o tributarie), spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.), servizi di segreteria e di comunicazione, etc.

3. **Il Contratto è stipulato “corpo”.**

4. Per quanto attiene ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”, atteso che non vi sono rischi di interferenze ai sensi del DLgs. n. 81/2008, sono stati stimati, allo stato attuale, pari a € 0,00 (diconsi zero/00 euro), trattandosi di servizi di natura esclusivamente intellettuale.

5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione del servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

ART. 4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento delle spettanze dovute per il servizio in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di **n. 4 regolari fatture**, trasmesse **trimestralmente e posticipatamente, per ciascun esercizio contabile (2019, 2020 e 2021) oggetto d’affidamento**, solo a seguito di trasmissione da parte di Airgest S.p.A. del certificato di verifica di conformità del servizio stesso, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione del servizio, in entrambi i casi relativi ai servizi effettivamente prestati e certificati nel periodo di riferimento.

2. Le fatture, che verranno liquidate a sessanta (60) giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario, dovranno essere dettagliate per attività svolte presso l’aerostazione “V. Florio” di Trapani – Birgi, allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell’importo di fatturazione reso, in modo tale da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli di Airgest S.p.A., fatto salvo il buon esito dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio;

“Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d’esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica “semplificata” di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021”

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell’Impresa _____

3. Ciascuna fattura, emessa dal Prestatore del servizio, dovrà riportare altresì il codice **CIG 8038737F9D** del presente appalto, essere intestata alla Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
4. In ottemperanza al meccanismo dello *split payment*, l'Affidatario dovrà emettere regolare fattura esponendo l'IVA, se dovuta, riportando espressamente l'annotazione **"Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72"**. La suddetta IVA non sarà liquidata al fornitore, ma liquidata direttamente all'Erario.
5. **Tutte le fatture emesse sulle quali non sarà riportata l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72" verranno da Airgest Spa respinte.**
6. L'importo di fattura dovrà già tenere conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche condotte secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto.
7. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile del corrispettivo pattuito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
8. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
9. Airgest S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta all'Appaltatore, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Appaltatore.
10. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.
11. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

ART. 5. CONTROLLO DI QUALITÀ - VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO IN CORSO D'ESECUZIONE

1. AIRGEST effettuerà nel corso dell'espletamento del servizio, anche tramite suo personale, controlli sulla qualità, frequenza e tipologia dei servizi affidati, al fine di accertare la corrispondenza dei servizi svolti ai requisiti stabiliti dal Contratto e relativi allegati, nonché dalle vigenti norme di legge, in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno, nonché ai fini della verifica di congruità della fatturazione.
2. I predetti controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.
3. Il responsabile unico del procedimento (in sigla RUP) controlla l'esecuzione del presente contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità *"per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali"*.
5. La verifica della conformità del servizio in corso d'esecuzione (periodica e, dunque, con frequenza trimestrale, ovvero straordinaria, ove ricorra il caso), finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, è svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) e dando avviso all'Esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
6. AIRGEST e l'Appaltatore dovranno verificare l'esatta quantificazione dei servizi che formeranno oggetto del contratto, per la contabilizzazione degli stessi.
7. Tali attività di verifica di conformità costituiscono atto vincolante per l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei servizi oggetto d'accertamento.
8. Il DEC, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua **entro cinque giorni** i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, **nei successivi cinque giorni**, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
9. La verifica di conformità è avviata **entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione** e conclusa **entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione**.
10. L'esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore. I controlli non liberano l'esecutore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.
11. Il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, **entro il termine di trenta giorni dalla ultimazione delle prestazioni**.
12. Il certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo **nel termine di quindici giorni dal ricevimento** dello stesso. All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
13. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'esecutore anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali.
14. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
15. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione, e comunque **entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi**, il responsabile unico del procedimento rilascia il **certificato di pagamento** ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di **sessanta giorni** decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione.
16. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del

"Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica "semplificata" di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021"

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

codice civile.

17. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 6. PENALI

1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, nonché secondo i contenuti qualitativi e quantitativi formulati dall'Appaltatore, di cui all'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità del servizio condotte, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.
2. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata dal D.E.C. - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero **entro e non oltre otto giorni** dal ricevimento della contestazione.
3. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, AIRGEST S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.
4. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.
5. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.
6. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione di seguito rinvenibile:
 - ❖ In caso di **inadempimento parziale / totale** delle prestazioni di cui ad una o più clausole del presente Contratto, e/o in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio, verrà applicata:
 - per il ritardo da 1 a 5 giorni solari, una penale pari ad €250,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - per il ritardo da 6 a 8 giorni solari, una penale pari ad €400,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - per il ritardo da 9 a 11 giorni solari, una penale pari ad €750,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - per il ritardo da 12 a 15 giorni solari, una penale pari ad €1.000,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - qualora il ritardo superi i 20 giorni solari o comunque in caso di tre gravi inadempienze ad una o più clausole del presente Contratto, è prevista la risoluzione del Contratto, con diritto al risarcimento del maggior danno subito, oltre ai crediti maturati conseguenti all'applicazione di una o più delle penali sopra indicate.
 - ❖ In caso di **ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati, rispetto agli impegni di cui all'Offerta Tecnica presentata**, verrà applicata una penale di:
 - €100,00= per ogni giorno di ritardo;
 - ❖ In caso di **impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti** a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di:
 - €1.000,00=/episodio.

6.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.), in corso d'esecuzione, trova applicazione il **principio di cumulabilità** della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal D.E.C., nel corso dell'incontro - convocato ai sensi del precedente **art.5** del presente Contratto - per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del RUP, sentito il D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.
2. Qualora l'Affidatario si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Affidatario abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, AIRGEST S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

6.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. L'importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio, condotte secondo la periodicità di cui al pertinente articolo del presente Contratto.
2. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile relativo al servizio fornito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.
4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Committente ha facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. La penalità massima non potrà superare, in ogni caso, il 10% dell'importo contrattuale complessivamente considerato, pena la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
7. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.

"Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica "semplificata" di Airgest S.p.A. - Esercizi dal 2019 al 2021"

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

8. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Resta inteso che, ferma restando l'applicazione delle penali previste, la Committente si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ART. 7. RECESSO

1. La Società si riserva la facoltà di procedere al recesso dal presente Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 - ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
 - chiusura definitiva dello scalo all'esercizio dell'attività aerea civile;
 - in ogni altro caso di pubblico interesse.
2. Il recesso del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi del recesso. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo delle prestazioni già eseguite, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
3. La Società si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di una giusta causa oggettiva, anche diversa da quelle di cui al precedente comma 1.
4. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata a.r. o mediante PEC.
5. Il recesso da parte del Committente comporterà, comunque, il pagamento della prestazione o parte di essa già effettuata dall'Incaricato alla data di recesso.

ART. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
2. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, AIRGEST ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Affidatario, con facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto;
 - c) per tutti i casi di inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio previsto dalle leggi di settore, richiamate dal presente contratto ivi comprese le disposizioni aeroportuali;
 - d) per tutti gli altri motivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - e) frode nell'esecuzione del servizio, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario e di mancata reintegrazione nei termini del deposito cauzionale;
 - f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
 - g) inadempimento alle disposizioni del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
 - h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - i) fusione della società dell'Appaltatore con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa; l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - j) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato, ovvero privo di titoli abilitativi e/o dei requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - k) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;
 - l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - m) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;
 - n) adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell'affidataria di gravi inadempienze comportamentali pregiudizievoli per l'immagine, i livelli di safety, security e di servizio e l'affidabilità di Airgest S.p.A. dinnanzi all'Amministrazione concedente, alla Direzione d'Aeroporto o agli utenti;
 - o) sospensione dei servizi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo. I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Affidatario. In tal caso, AIRGEST procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
 - p) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
 - q) mancato adempimento alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e

“Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica “semplificata” di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021”

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

- regionali;
- r) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- s) qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 108 del Codice;
- t) sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nel caso di ogni altra inadempimento o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
4. Nei casi indicati nel presente articolo, AIRGEST provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.
5. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, anche mediante incameramento della cauzione definitiva di cui *infra*, da quest'ultimo prestata, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
6. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, troveranno applicazione le seguenti previsioni:
- l'Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST;
 - l'Appaltatore, una volta che ne sia richiesto, dovrà provvedere all'immediata restituzione ad AIRGEST dei locali/attrezzature a lui affidati dalla Stazione Appaltante.
7. L'Appaltatore sarà tenuto, altresì, a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest'ultima, a seguito dell'inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.
8. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.

ART. 9 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la **cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa della** **S.p.A., n., stipulata in data gg/mm/aaaa, dell'importo di Euro** **(diconsi euro/.....) pari al ..,.....% (..... per cento) dell'importo del presente contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto.**
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. **In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.
5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 10. DANNI CAUSATI DALL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario è responsabile della esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi oggetto del presente appalto e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'Appalto medesimo.
2. L'Affidatario sarà, pertanto, responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare a persone e/o cose di Airgest S.p.A., così come per danni a persone e/o cose e terzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei Servizi in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire ad Airgest S.p.A. tutti gli eventuali danni derivanti.
3. L'Affidatario dovrà manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente Airgest S.p.A., a prima richiesta e senza eccezioni da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o

“Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica “semplificata” di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021”

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

possa essere avanzata nei confronti di Airgest S.p.A. medesima in qualunque sede, da parte di chiunque, in conseguenza diretta/indiretta della violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e/o delle garanzie di cui al Contratto e/o degli obblighi di legge.

4. In considerazione del completo esonero di Airgest S.p.A. e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi di AIRGEST e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente Airgest S.p.A..

5. Inoltre l'Affidatario dovrà rifondere integralmente Airgest S.p.A. di ogni importo che quest'ultima e/o i suoi rappresentanti dovessero essere chiamati a sostenere anche a titolo sanzionatorio (es. accertamenti, sanzioni, etc.) per atti od omissioni imputabili direttamente o indirettamente all'attività dell'Affidatario.

ART. 11. POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Affidatario si impegna a fornire alla Committente copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico che dovrà:

- (i) avere un massimale adeguato ai rischi derivanti dall'esecuzione del presente Appalto e non inferiore a €1.000.000,00 per sinistro,
- (ii) ricomprendere tra i beneficiari anche Airgest S.p.A. ed i terzi,
- (iii) essere valevole per l'intera durata del presente Contratto.

2. La predetta polizza anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

3. L'Affidatario provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso, stipulando una copertura assicurativa RCT/RCO per tutti i rischi relativi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, nonché per tutti i danni che possano derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto all'AIRGEST ed ai Terzi, con esplicita clausola ricomprendente AIRGEST fra i Terzi, i suoi dipendenti e i suoi consulenti, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 12. PERSONALE

1. Il personale utilizzato è alle dipendenze o sotto esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale dedicato all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

2. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore assume su di sé il rischio di malattia e infortuni del personale dedicato al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso, qualora sia necessario, sostituendo una o più risorse con altra/e risorsa/e dotata/e dei medesimi requisiti di professionalità e formazione, dando preventiva comunicazione all'AIRGEST.

4. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

5. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Contratto e dagli atti ad esso allegati o da esso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

ART. 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e nazionali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. L'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne l'AIRGEST – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Affidatario nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.

5. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

ART. 14. SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

“Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica “semplificata” di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021”

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

1. In considerazione del fatto che l'attività dei componenti del gruppo di lavoro del Prestatore di Servizi si svolgerà in tutto o in parte presso i locali della Committente, quest'ultima si obbliga a fornire ai professionisti incaricati tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. In considerazione della natura professionale dell'attività prestata dall'Affidatario ("attività d'ufficio") ragionevolmente può ritenersi che lo svolgimento dell'incarico non comporterà nuovi rischi presso le strutture della Committente. In ogni caso, il Prestatore di Servizi rimane a disposizione per effettuare, con la Committente, la valutazione che a quest'ultima compete ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (valutazione dei rischi da interferenze).
3. Resta inteso che, laddove la Committente dovesse ritenere sussistenti rischi da interferenze, le attività che comportano dette interferenze potranno avere inizio solo a seguito dell'elaborazione di un documento di valutazione delle stesse (DUVRI) in cui siano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento verrà allegato al presente Contratto e ne formerà parte integrante.

ART. 15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.
2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del Contratto di diritto ex art. 1456 c.c. per colpa dell'Affidatario stesso e la facoltà dell'AIRGEST S.p.A. e la piena facoltà di adottare le misure indicate dal precedente art.15 del presente Contratto oltre ad affidare il servizio a Terzi in danno dell'Appaltatore.
3. In tal caso AIRGEST procederà all'incameramento della cauzione definitiva, oltre al risarcimento del maggior danno diretto o indiretto subito.

ART. 16. VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

1. A fronte di variazioni e/o modifiche normative, regolamentari e/o disposizioni, emanate dalle competenti Autorità Amministrative e dallo stesso Committente, AIRGEST si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione dei servizi di cui al presente Contratto per adeguarli alle nuove disposizioni.
2. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, senza che ciò possa determinare l'insorgere, in capo alla Committente, di responsabilità a qualsiasi titolo, per il caso che tale circostanza si verifichi e senza che l'Appaltatore possa, comunque, avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di AIRGEST per tale ragione.
3. Le previsioni del presente articolo sono riferite a tutti servizi oggetto dell'appalto.

ART. 17. INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

1. Il Contratto non è trasferibile né cedibile, né totalmente né parzialmente, in capo a terzi.
2. È vietata la cessione, sotto qualsiasi formula, del Contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 1 del Codice.
3. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente Contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.
4. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART. 18. CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

1. In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute, l'Affidatario conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta tecnico-economica.
2. Il presente contratto ha, altresì, per oggetto, l'espletamento di tutti i servizi e/o forniture di cui all'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di partecipazione alla gara.
3. Si rimanda integralmente ai contenuti del citato progetto tecnico che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, costituendo impegni contrattuali che saranno oggetto anch'essi di verifica tecnico amministrativa della rispondenza tra quanto l'Affidatario, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo del citato progetto tecnico e quanto poi effettivamente espletato dall'Affidatario stesso in fase esecutiva degli impegni contrattuali. Tale verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà condotta a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Airgest S.p.A.

ART. 19. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 20. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - NORME REGOLATRICI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:
 - 1) il Progetto dei servizi ed i relativi elaborati indicati nel Disciplinare di gara;
 - 2) il Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - 3) l'Offerta Tecnica;
 - 4) l'Offerta Economica;
 - 5) la Cauzione Definitiva;

"Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica "semplificata" di Airgest S.p.A. - Esercizi dal 2019 al 2021"

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

- 6) la Polizza Assicurativa RCT/O;
- 7) la Polizza Assicurativa RC Professionale;
- 8) il Protocollo di Legalità;
- 9) il Patto di Integrità.

2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

ART. 21. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti Pubblici, il Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di Legalità ed il Patto di Integrità e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività affidate, dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m.i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dalla Committente.
4. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

ART. 22. REGOLAMENTO DI SCALO

1. L'incaricato dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <https://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
2. Ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
3. Ciascuna parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
4. Ciascuna parte dà, altresì, atto che i dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione del presente contratto, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva nel rispetto dei termini di legge. A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
5. Le parti riconoscono ed accettano che nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, ha accesso a dati personali di titolarità di AIRGEST. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, AIRGEST nomina, responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016, con atto di cui all'allegato 1) del presente contratto.

ART. 24. TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEI DOCUMENTI AFFERENTI AGLI ARCHIVI DI AIRGEST SPA

1. Con l'affidamento del presente appalto, Airgest S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai propri archivi, designa formalmente l'Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente l'Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. All'Appaltatore, quale Responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

"Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica "semplificata" di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021"

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

- a) designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito dei Servizi oggetto del presente Appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Appalto;
 - b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del D.Lgs. n. 196/2003, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
 - c) adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso;
 - d) adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
 - e) provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
 - f) consegnare ad Airgest S.p.A., entro la data di inizio dell'appalto, copia del Documento Programmatico sulla Sicurezza, di cui all'allegato "B" del D.Lgs. n. 196/2003, nonché successivi annuali aggiornamenti dello stesso entro il 31 marzo di ogni anno;
 - g) consentire ad Airgest S.p.A. i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
 - h) restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto di Airgest S.p.A..
3. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma acquisite nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto per tutto il periodo per il quale la legge applicabile fornisce protezione alle informazioni confidenziali e, in ogni caso, per un periodo di almeno 5 anni dalla scadenza del Contratto. In caso di violazione anche parziale da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, Airgest S.p.A., fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..
4. In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, Airgest S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa Airgest S.p.A. o a terzi.

ART. 25. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA – TRACCIABILITÀ

L'Impresa s'impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136

1. L'inosservanza di quanto previsto al precedente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e produce ipso iure la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. Rimane fermo l'obbligo dell'impresa di risarcire tutti i danni patiti dalla Committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

ART. 27. CLAUSOLA DI AUTOTUTELA – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del Contratto d'appalto, AIRGEST recederà in qualsiasi tempo dal Contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. 159/11, come modif. dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e normativa da essa richiamata.
2. L'esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia", in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. AIRGEST, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del Contratto.
4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di corruzione o concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dagli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
6. AIRGEST si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

"Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica "semplificata" di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021"

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

ART. 28. OSSERVANZA MOGC EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I. – CODICE ETICO

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da tutti gli atti ad esso allegati o da esso richiamati nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01 e nel Codice Etico, pubblicati rispettivamente ai seguenti indirizzi Internet <https://www.airgest.it/amm-trasparente/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo/> e <https://www.airgest.it/amm-trasparente/codice-etico/>, nel corso della durata del presente Contratto, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione del documento sul sito www.airgest.it.
2. E', a tal fine, consapevole, sin d'ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e/o Codice Etico legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.
3. L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Modello per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.
4. L' Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aairstest.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 29. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di Airgest S.p.A. ad esercitare i diritti derivanti dal medesimo atto.
2. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

ART. 30. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

ART. 31. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Gianluca Licari.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trapani, li

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Dott. Salvatore Ombra

Il Prestatore del servizio
Il Legale Rappresentante

Allegati:

- 1) Contratto di nomina di Responsabile Esterno per il trattamento dei dati personali

"Servizio di revisione legale dei conti, di giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti della rendicontazione analitica "semplificata" di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021"

CIG 8038737F9D

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Tra:

Airgest S.p.A., C.F. e P.IVA 01613650819, con sede legale in Trapani, Frazione C/DA Birgi, Aeroporto Civile V. Florio S.N.C., 91100, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Salvatore Ombra (qui di seguito, per brevità, "Airgest" o "Titolare")

e

La Società (C.F. / P.IVA.), con sede in, n. – cap – città di (.....), in persona del, Sig./Dott..... (qui di seguito, per brevità, "Incaricato" o "Responsabile")

il Titolare e il Responsabile saranno di seguito anche indicati congiuntamente come le "Parti" o singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

- A) in data gg/mm/2019, il Titolare ha sottoscritto con l'Incaricato un contratto di appalto di servizi (di seguito, per brevità, "Contratto") per la prestazione da parte di quest'ultimo del Servizio;
- B) in forza del Contratto, l'Incaricato ha assunto l'incarico di gestire il Servizio nei confronti degli Interessati di Airgest e dovrà pertanto trattare i Dati Personali degli Interessati indicati nell'Allegato 1;
- C) il Responsabile si è obbligato a trattare i Dati Personali degli Interessati in conformità con il presente Accordo e con la Normativa Generale Privacy, con particolare riferimento al Regolamento e al Codice Privacy, garantendo altresì di possedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della Normativa Generale Privacy e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- D) Airgest è da considerarsi titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. f) del Codice Privacy e dell'art. 4, n. 7 del Regolamento;
- E) l'Incaricato è da considerarsi responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. g) del Codice Privacy e dell'art. 4, n. 8 del Regolamento;
- F) le Parti, avendo riguardo altresì a quanto disposto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento nonché dall'art. 29 del Codice Privacy, intendono regolamentare con il presente Accordo, i reciproci diritti e obblighi.

Tutto ciò premesso, resta convenuto quanto segue:

1 Definizioni

1.1 Salvo non siano definiti diversamente, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola usati nel presente Accordo (incluse le premesse) hanno il seguente significato:

1.1.1 per "**Accordo**" si intende questo contratto per il trattamento dei Dati Personali e l'Allegato 1;

1.1.2 per "**Servizio**" si intende l'erogazione agli Amministratori del Titolare, da parte del Responsabile, del "*Servizio di revisione legale dei conti, giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti di rendicontazione analitica "semplificata" di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021 – CIG 8038737F9D*";

1.1.3 per "**Interessati**" si intendono i soggetti interessati dal trattamento del Titolare ossia gli Amministratori del Titolare;

1.1.4 per "**Dati Personali**" si intendono nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale, relativi agli Interessati;

1.1.5 per "**Regolamento**" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

1.1.6 per "**Codice Privacy**" si intende il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;

1.1.7 per "**Normativa Generale Privacy**" si intende il Regolamento, il Codice Privacy, i provvedimenti del Garante Italiano e del Gruppo Articolo 29, in quanto e nella misura in cui siano applicabili dopo il 25 maggio 2018, data in cui diverrà applicabile il Regolamento;

1.1.8 per "**Garante Italiano**" si intende il Garante italiano per la protezione dei dati personali;

1.1.9 per "**Gruppo Articolo 29**" si intende il Gruppo di lavoro ex Articolo 29 per la protezione dei dati, istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;

1.1.10 per "**Violazione dei dati personali**" si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

1.1.11 per "**Sub-responsabile**" si intende qualsiasi persona o entità nominata da o per conto del Responsabile per trattare Dati Personali per conto del Titolare e previa la sua autorizzazione;

1.1.12 per "**Autorità di Controllo**" si intende l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

2 Finalità del trattamento

2.1 Il Responsabile si obbliga a essere nominato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. g) del Codice Privacy e dell'art. 4, n. 8 del Regolamento e a trattare i Dati Personali per conto del Titolare in conformità a quanto previsto dal presente Accordo e dalla Normativa Generale Privacy. Il trattamento si svolgerà esclusivamente nell'ambito di questo Accordo e per le finalità convenute, anche successivamente, tra le Parti.

2.2 Il Responsabile deve astenersi dal porre in essere qualsiasi trattamento dei Dati Personali per scopi diversi da quelli indicati dal Titolare. Il Titolare informerà il Responsabile di eventuali ulteriori scopi non contemplati dal presente Accordo.

2.3 Tutti i Dati Personali trattati per conto del Titolare rimangono di proprietà del Titolare e/o dei relativi agli Interessati.

- 2.4 Il Responsabile non assumerà nessuna decisione unilaterale riguardante il trattamento dei Dati Personali per finalità diverse, incluse le decisioni relative al trasferimento a terzi e al periodo di conservazione dei Dati Personali.
- 2.5 Il Titolare garantisce espressamente di avere una base giuridica valida e/o il consenso espresso degli Interessati per trattare i Dati Personali. Il Titolare inoltre garantisce espressamente che i contenuti non sono illegittimi e non violano i diritti di terze parti.

3 Obblighi del Responsabile

- 3.1 Il Responsabile, in relazione ai Dati Personali allo stesso trasmessi o in qualsiasi altro modo ottenuti dal Titolare, è tenuto a:
- 3.1.1 creare e mantenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità in relazione al presente Accordo in conformità all'art. 30 del Regolamento; il Responsabile deve mettere tale registro a disposizione del Titolare, di qualsiasi soggetto incaricato dallo stesso per eventuali attività di *audit* e/o di qualsiasi autorità di controllo dietro semplice richiesta;
- 3.1.2 non trattare Dati Personali per scopi diversi da quanto previsto nel presente Accordo o dal Titolare in forma scritta, in conformità con le istruzioni documentate dello stesso; ove non possa conformarsi, per qualsiasi ragione, si obbliga a informare immediatamente il Titolare di tale impossibilità;
- 3.1.3 informare immediatamente il Titolare se ritiene che le istruzioni di quest'ultimo violino le disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- 3.1.4 non rivelare Dati Personali a persone che non siano state espressamente autorizzate al trattamento dei Dati Personali in quanto necessario a eseguire le obbligazioni di cui al presente Accordo e garantire che le persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- 3.1.5 adottare misure tecniche e organizzative adeguate contro qualsiasi trattamento non autorizzato o illegittimo al fine di assicurare un livello di sicurezza appropriato al rischio, e valutare a intervalli regolari l'adeguatezza delle misure di sicurezza, modificandole ove necessario; tali misure di sicurezza includono, *inter alia*, ove appropriato: la pseudonimizzazione e la cifratura dei Dati Personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- 3.1.6 garantire che l'accesso, l'ispezione, il trattamento e la fornitura di Dati Personali vengano svolti solo in conformità con il principio di necessità, in base al quale le informazioni devono essere rese disponibili solo a coloro che richiedono di accedere ai Dati Personali per lo svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente Accordo;
- 3.1.7 informare immediatamente il Titolare in relazione a (i) qualsiasi legittima richiesta di accesso ai Dati Personali ricevuta da parte di un Amministratore e, un'autorità giudiziaria o regolamentare salvo che non sia vietato, ad esempio in virtù dell'obbligo imposto dalla legge penale di garantire la riservatezza di una richiesta giudiziaria, e di assistere il Titolare in relazione alle stesse, (ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato e, più in generale, qualsiasi trattamento illegittimo e assistere il Titolare in relazione agli stessi;
- 3.1.8 dare seguito tempestivamente e in maniera adeguata a tutte le richieste ragionevoli del Titolare relative al trattamento dei Dati Personali o al presente Accordo;
- 3.1.9 mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla Normativa Generale Privacy e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;
- 3.1.10 sottoporre, a richiesta del Titolare e a spese di quest'ultimo, le proprie risorse per il trattamento dei dati alla revisione o al controllo delle attività di trattamento;
- 3.1.11 informare senza ingiustificato ritardo il Titolare non appena il Responsabile o qualsiasi Sub-responsabile vengano a conoscenza di una Violazione di Dati Personali che riguarda i Dati Personali trattati ai sensi del presente Accordo, fornendo al Titolare le informazioni necessarie e sufficienti per consentirgli di adempiere agli obblighi previsti per la notifica all'Autorità di Controllo o per informare gli Interessati della Violazione di Dati Personali ai sensi della Normativa Generale Privacy, obbligandosi a collaborare con il Titolare e adottando tutte le misure ragionevoli sulla base delle istruzioni del Titolare al fine di assisterlo nelle verifiche e nelle attività necessarie per mitigare e porre rimedio a ognuna di tali Violazioni di Dati Personali;
- 3.1.12 tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi della Normativa Generale Privacy;
- 3.1.13 assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Generale Privacy;
- 3.1.14 su scelta del Titolare, cancellare o restituire allo stesso tutti i Dati Personali dopo la cessazione per qualsiasi ragione del presente Accordo e cancellare le copie esistenti, salvo che la Normativa Generale Privacy preveda la conservazione dei Dati Personali;
- 3.1.15 fornire ogni assistenza ragionevole al Titolare per il compimento di eventuali valutazioni d'impatto, e preve consultazioni con le Autorità di Controllo o altre autorità privacy competenti, che il Titolare considera ragionevole che possano venir richieste ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento, in ogni caso solo in relazione al trattamento di Dati Personali eseguito ai sensi del presente Accordo e/o dal Sub-responsabile, e tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili.
- 3.2 I Dati Personali trattati nel contesto del presente Accordo non possono essere trasferiti verso paesi terzi senza il previo consenso scritto del Titolare. Qualora i Dati Personali trattati ai sensi del presente Accordo dovessero essere trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali in quanto il Responsabile sia tenuto a farlo ai sensi della Normativa Generale Privacy, il Responsabile deve informare il Titolare in relazione a tale richiesta legittima prima del trattamento, salvo che la Normativa Generale Privacy vieti tale informazione in base a importanti motivazioni di interesse pubblico.

4 Trattamento svolto da Sub-responsabili

- 4.1** Il Responsabile non può incaricare nessun altro responsabile senza una previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare.
- 4.2** Quando il Responsabile ricorre a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e previa la sua autorizzazione ("Sub-responsabile"), deve farlo in conformità con il presente articolo 4.
- 4.3** In caso di autorizzazione generale scritta, il Responsabile deve informare il Titolare in relazione a qualsiasi modifica concernente l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub-responsabili, dando di conseguenza la possibilità al Titolare di opporsi a tali cambiamenti.
- 4.4** Prima che il Sub-responsabile tratti per la prima volta i Dati Personali per conto del Titolare, il Responsabile è tenuto a:
- 4.4.1** compiere le dovute verifiche per garantire che il Sub-responsabile sia idoneo a fornire il livello di protezione dei Dati Personali richiesto dal presente Accordo;
- 4.4.2** garantire che gli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali contenuti nel presente Accordo siano imposti al Sub-responsabile, mediante un contratto scritto che includa condizioni contrattuali tali da garantire lo stesso livello di protezione per i Dati Personali garantito dal presente Accordo e sia conforme alla Normativa Generale Privacy.
- 4.5** In caso di inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali da parte del Sub-responsabile, il Responsabile rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile.

5 Durata

- 5.1** Il presente Accordo ha durata pari a **3 (tre) anni, in riferimento agli esercizi contabili 2019, 2020 e 2021** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto, salvo che il Titolare non decida di recedere anticipatamente dallo stesso, in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di trenta (30) giorni da inviarsi al Responsabile a mezzo raccomandata A/R, corriere o consegna a mani.
- 5.2** Il Responsabile garantirà la massima collaborazione al Titolare per qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo qualora dovessero intervenire, nel corso dello stesso, modifiche alla Normativa Generale Privacy.

6 Riservatezza

- 6.1** Tutti i Dati Personali ricevuti dal Responsabile da parte del Titolare e/o raccolti dal Responsabile nell'ambito dell'esecuzione di questo Accordo sono soggetti a un obbligo di riservatezza nei confronti di terzi.
- 6.2** Tale obbligo di riservatezza non sussisterà nel caso in cui il Titolare abbia espressamente autorizzato la rivelazione di tali informazioni a terzi, nel caso in cui la rivelazione delle informazioni a terzi sia ragionevolmente necessaria alla luce delle disposizioni e dell'esecuzione del presente Accordo, oppure ove ricorra un obbligo giuridico di rendere disponibili le informazioni a terzi.

7 Miscellanea

- 7.1** Il presente Accordo costituisce l'intero Accordo fra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti accordi o intese che siano ancora in vigore fra le Parti, stabiliti per iscritto o oralmente, in ordine al predetto oggetto.
- 7.2** Qualsiasi modifica del presente Accordo, nonché eventuali integrazioni o eliminazioni, devono essere concordate per iscritto da entrambe le Parti.
- 7.3** Resta inteso tra le Parti che il presente Accordo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla nomina medesima, essendo tale attività una espressa prestazione di cui al Servizio concordato con il Contratto ed essendo quindi il corrispettivo ivi previsto già onnicomprensivo e soddisfacente rispetto alle attività descritte nel presente Accordo.
- 7.4** Qualora possibile, le disposizioni del presente Accordo devono essere interpretate in maniera da risultare valide e applicabili in base alla legge applicabile.
- Tuttavia, qualora una o più disposizioni del presente Accordo dovessero essere ritenute nulle, illecite o inapplicabili, in tutto o in parte, le rimanenti parti di tali disposizioni e del presente Accordo resteranno pienamente valide ed efficaci, come se le predette disposizioni nulle, illecite o inapplicabili non ne avessero mai fatto parte.
- Inoltre, in tal caso, le Parti modificheranno la/e disposizione (i) invalida, illecita o inapplicabile, o qualsiasi parte della stessa, e/o concorderanno una nuova disposizione (i) in modo che rifletta per quanto possibile lo scopo della disposizione (i) invalida, illecita o inapplicabile.

8 Manleva

Il Responsabile si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità o forma di risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuta in capo al Titolare per effetto della violazione di una qualsiasi delle disposizioni della Normativa Generale Privacy e del presente Accordo, commesse dal Responsabile e/o dal Sub-responsabile o comunque riferibili ad azioni od omissioni del Responsabile e/o del Sub-responsabile.

9 Legge applicabile e foro competente

- 9.1** Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
- 9.2** Il Tribunale di Trapani sarà competente in via esclusiva a decidere tutte le controversie derivanti dal presente Accordo o connesse al medesimo.

* * *

Per il Titolare,
Airgest S.p.A.
Salvatore Ombra – Presidente
Luogo e data: Birgi, . . . 2019
Firma: _____

Per il Responsabile,
.....
..... – ..
Luogo e data: _____
Firma: _____

Elenco degli allegati:

- Allegato 1: Dettagli del trattamento

Allegato 1 **Dettagli del trattamento**

Interessati (titolari dei Dati Personali)

- Amministratori del Titolare.

Categorie di Dati Personali

I Dati Personali che possono essere messi a disposizione del Responsabile da parte del Titolare ai sensi del presente Accordo sono i seguenti:

- Nome e cognome
- Indirizzo e-mail aziendale.

Finalità del trattamento

Il Titolare rende disponibili i Dati Personali al Responsabile per la seguente finalità:

- *Svolgimento del “Servizio di revisione legale dei conti, giudizio sul bilancio d’esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti di rendicontazione analitica “semplificata” di Airgest S.p.A. – Esercizi dal 2019 al 2021 – CIG 8038737F9D”.*

Attività di trattamento

Accesso, consultazione, elaborazione, trasmissione, cancellazione e distruzione “alla cessazione di questo Accordo”.